

165.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamento) .	8
Missioni valedoli nella seduta del 26 giugno 2002	3	(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti) .	8
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 5 – Articolo 3)	9
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	5	(Sezione 6 – Articolo 4 ed emendamenti) .	9
Ministro delle comunicazioni (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 – Articolo 5)	10
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 8 – Articolo 6)	10
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	(Sezione 9 – Articolo 7)	10
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 10 – Articolo 8)	11
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 11 – Articolo 9)	11
Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1534-B	7	(Sezione 12 – Articolo 10 ed emendamenti) ..	11
(Sezione 1 – Questione pregiudiziale)	7	(Sezione 13 – Articolo 11 ed emendamenti) ..	14
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7	(Sezione 14 – Articolo 12 ed emendamento) .	16
		(Sezione 15 – Articolo 13 ed emendamenti) ..	16
		(Sezione 16 – Articolo 14 ed emendamento) .	18
		(Sezione 17 – Ordini del giorno)	19
		Interrogazioni a risposta immediata	23
		(Sezione 1 – Misure di sicurezza contro il rischio di attentati terroristici)	23

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Dichiarazioni dei ministri del lavoro e delle politiche agricole e forestali sulla CGIL)	23	Disegno di legge di conversione S. 1369 (approvato dal Senato) n. 2797	28
(Sezione 3 – Concentrazione di centrali elettriche in provincia di Foggia)	23	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	28
(Sezione 4 – Carenza di magistrati presso il tribunale di Enna)	24	(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	28
(Sezione 5 – Limiti di velocità nei centri abitati e sulle strade urbane ad alto scorrimento)	25	(Sezione 3 – Modificazioni apportate dal Senato)	28
(Sezione 6 – Minacce e tentativi intimidatori nei confronti di dirigenti della CISL e della UIL)	25	Disegno di legge di conversione S. 1374 (approvato dal Senato) n. 2828	30
(Sezione 7 – Aggressione subita durante un corteo da un esponente della comunità ebraica milanese)	25	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	30
(Sezione 8 – Dichiarazioni del direttore del Sisde al processo sull'omicidio di Ilaria Alpi)	26	(Sezione 2 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	30
		(Sezione 3 – Modificazioni apportate dal Senato)	34
		(Sezione 4 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	35

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 giugno 2002.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Nan, Oliverio, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Nan, Oliverio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora,

Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 25 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLI ed altri: « Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico » (2900);

ONNIS ed altri: « Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato » (2901);

ONNIS ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni » (2902);

CAPARINI: « Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e ulteriori disposizioni per lo sviluppo delle zone montane » (2903);

PEZZELLA: « Disposizioni in favore degli studenti universitari e dei neolaureati » (2904);

FOTI: « Istituzione della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Parma » (2905);

FOTI: « Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione » (2906);

FIORONI: « Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria delle strutture ospedaliere » (2907);

BOVA: « Norme per garantire l'uniformità dei tassi attivi e passivi praticati dagli istituti bancari sul territorio nazionale » (2908);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAURANDI ed altri: « Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni autonome » (2909).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 25 giugno 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di titoli accademici rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale » (2899).

Sarà stampato e distribuito.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2853, d'iniziativa del deputato Vernetti, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in materia di particolari tipologie di rifiuti pericolosi derivanti dall'uso dei motori ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

COLLAVINI: « Disciplina della professione di dottore informatico e di tecnico informatico » (2471) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in stato di necessità » (2850) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

COLLAVINI ed altri: « Soppressione del canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radiorecipienti e televisivi » (2470) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

X Commissione (Attività produttive):

JANNONE: « Regolamentazione dell'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale » (2858) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CENTO ed altri: « Istituzione del reddito sociale per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro »

(2575) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 24 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 18 giugno 2002, e la relativa relazione, concernente le analisi dei risultati conseguiti con le entrate tributarie negli anni 2000 e 2001, in termini di recupero di materia imponibile evasa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 25 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding Spa, per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 82).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 20 giugno 2002, ha trasmesso

una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Polledri ed altri n. 9/1984/72, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente il presidio degli uffici postali nei comuni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dall'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.

L'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con lettera in data 20 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 186, la relazione sull'attività svolta dall'istituto stesso nel biennio 2000-2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 20 giugno 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del generale Salvatore BELLASSAI a commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 giugno 2002,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (117).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite X (Attività

produttive) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 5 agosto 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicato nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NONCHÉ DI ENTI PUBBLICI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1534-B)

(A.C. 1534-B - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame, concernente la delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità, introdotto dal Senato, non è rispondente alle prescrizioni di cui all'articolo 76 della Costituzione, in materia di esercizio della delega legislativa;

l'articolo in esame presenta vaghezza e lacunosità per quanto attiene alla determinazione dei criteri direttivi, soprattutto con riferimento all'indicazione delle modalità e degli aspetti essenziali dell'intervento normativo cui attenersi in sede di emanazione dei decreti legislativi;

la delega legislativa in questione è censurabile per difetto di regolamentazione, in quanto lascia al Governo ampi spazi nella scelta dei criteri direttivi, che spettano invece al Parlamento;

l'articolo in esame contiene una delega in bianco al Governo che finisce, inoltre, per conferire funzioni esorbitanti al potere esecutivo, con particolare riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 13, con cui si intende ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti

gli organismi titolari di competenze in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna;

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1534-B.

n. 1. Bressa, Amici, Leoni, Boato, Mascia, Cima.

(A.C. 1534-B - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO;

Sugli emendamenti 13.4 Mascia, 13.10 Cima, 13.5 Mascia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1534-B - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

*(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59).*

*Al comma 1, sopprimere il secondo
periodo.*

1. 1. Bressa, Boato, Amici, Mantini.

(A.C. 1534-B - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

*(Procedure per la trasformazione
e la soppressione di enti pubblici).*

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « legge 23 agosto 1988, n. 400, » le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Boato, Amici, Bressa, Mascia, Mantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 2. 2.** Amici, Bressa, Boato.

(A.C. 1534-B - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove

necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(A.C. 1534-B - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità).

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità).

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Mascia, Bressa, Boato, Amici, Mantini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: , i vice capi della polizia fino alla fine del capoverso.

4. 2. Mantini.

(A.C. 1534-B – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

(A.C. 1534-B – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

(A.C. 1534-B – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi

di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

(A.C. 1534-B – Sezione 10)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Fondo di perequazione).

1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.

4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i

criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.

5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.

(A.C. 1534-B – Sezione 11)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(A.C. 1534-B – Sezione 12)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Mi-

nistero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a*), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a*) beni culturali e ambientali;
- b*) cinematografia;
- c*) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d*) sport;
- e*) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si atten- gono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a*) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione

dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti

di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le

medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: agli articoli 117 e 118 della Costituzione con le seguenti: al titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

10. 3. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Melandri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: snellimento e abbreviazione dei procedimenti;

10. 7. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del comma 1 aggiungere le seguenti: ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro:

10. 15. Grignaffini, Melandri, Carli, Chiaromonte.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: anche attraverso la costituzione fino a: circolazione dei beni culturali.

10. 8. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: la costituzione di fondazioni fino a: circolazione dei beni culturali con

le seguenti: la partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli enti territoriali, mediante la costituzione di istituzioni ai sensi dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. 14. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e privati.

10. 1. Mantini.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata,

10. 5. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: soggetti diversi dallo Stato con le seguenti: soggetti pubblici e privati.

10. 6. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: mediante la costituzione di fondazioni fino a: e successive modificazioni con le seguenti: anche attraverso la partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli enti territoriali, mediante la costituzione di istituzioni ai sensi dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. 9. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , modificando le soglie fino a: conservazione dei beni.

***10. 2.** Mantini.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , modificando le soglie fino a: conservazione dei beni.

***10. 10.** Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: tutela e conservazione dei beni; aggiungere le seguenti: ferme restando le competenze e al fine di rafforzarne il ruolo,

10. 16. Grignaffini, Melandri, Chiaromonte, Carli.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , al fine di una precisa definizione fino a: profili di incompatibilità.

10. 11. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;

10. 4. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Melandri.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

10. 12. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

10. 13. Titti De Simone, Mascia.

(A.C. 1534-B – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo

3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999.

2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.

3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disci-

plinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988.

4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.

5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.

6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

Sopprimerlo.

11. 1. Amici, Mascia, Bressa, Boato, Mantini.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

11. 3. Mascia.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

3. Ai fini della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, il personale e gli esperti del soppresso Nucleo per le semplificazioni delle norme e delle procedure sono trasferiti presso il Dipartimento della funzione pubblica, mantenendo i medesimi incarichi e funzioni.

11. 2. Bressa, Amici, Boato.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: estranei con la seguente: esterni.

11. 4. Mascia.

(A.C. 1534-B – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui

all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

Sopprimerlo.

12. 1. Amici, Mascia, Cima, Bressa, Boato.

(A.C. 1534-B – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori

oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).

Sopprimerlo.

***13. 1.** Bressa, Mascia, Amici.

Sopprimerlo.

***13. 9.** Cima, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

13. 3. Mascia, Deiana.

Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: venticinque mesi.

13. 2. Boato, Amici, Bressa.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,

***13. 4.** Mascia, Deiana.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

***13. 10.** Cima, Boato.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: in coerenza con le finalità e le disposizioni delle leggi vigenti in materia e in accordo con la Commissione nazionale per le pari opportunità.

13. 5. Mascia, Deiana.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituire un coordinamento permanente tra tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, al fine di rendere più efficace l'iniziativa operativa dei medesimi a livello nazionale;

13. 6. Mascia, Deiana.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti.

13. 11. Cima, Boato.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13. 12. Cima, Boato.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) garantire il carattere di rappresentanza pluralistica e trasversale, nonché l'autonomia di tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

13. 7. Mascia, Deiana.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: attività con la seguente: politiche.

13. 13. Cima, Boato, Amici.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le competenze di altri ministeri e quelle della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, istituita con la legge 22 giugno 1990, n. 164.

13. 14. Cima, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro i sessanta giorni precedenti la scadenza della delega. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

13. 8. Mascia, Deiana, Boato.

(A.C. 1534-B – Sezione 16)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 14.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il consiglio dei dipartimenti; »;

b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sette »; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7 »;

d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) il consiglio scientifico; »;

e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « scientifica » sono inserite le seguenti: « nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti »;

f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: « ed un rappresentante della categoria dei sementieri » sono sostituite dalle seguenti: « , un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori »;

g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11,

12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

Al comma 1, lettera g), capoverso 3-bis, sostituire le parole: designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* , scelto tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, è nominato direttamente dal Ministro, su designazione della Conferenza Stato-Regioni, e uno è eletto tra i ricercatori e tecnologi dell'istituto secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso.

14. 1. Mascia.

(A.C. 1534-B – Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

condivide le esigenze di economie di spesa che sono alla base della soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge n. 50 del 1999 e la sua trasformazione in uffici e servizi interni ai Dipartimenti della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri;

ai fini dell'efficienza della pubblica amministrazione, i nuovi uffici non possono non avvalersi anche del personale dotato di un alto grado di professionalità in materia di semplificazione e di analisi di impatto della regolazione, a tutt'oggi in servizio presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure;

il comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede espressamente che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti contingenti di personale della segreteria e degli esperti del soppresso Nucleo da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento degli affari giuridici e legislativi) e al dipartimento della Funzione pubblica;

il comma 5 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede che il personale del Nucleo sia mantenuto nella stessa posizione giuridica ivi rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa;

ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 50 del 1999, istitutiva del Nucleo, al personale del Nucleo si applicavano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 (il cosiddetto « comando obbligatorio »);

l'entrata in vigore della presente legge sarà certamente successiva alla data del 30 giugno 2002, data indicata dalla norma per la cessazione dell'attività del Nucleo stesso;

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo in questione, in particolare il comma 5, nel senso che al personale del Nucleo per la semplificazione sia mantenuta la posizione di comando, seppure essa debba essere trasformata, nel suo presupposto giuridico, in un comando ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999;

a mantenere tale interpretazione anche considerando tali unità di personale come unità aggiuntive rispetto al personale

della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle tabelle B e C della legge n. 400 del 1988;

ad applicare questa interpretazione a tutto il personale del Nucleo in servizio alla data del 30 giugno 2002 (data di soppressione della struttura) indipendentemente dalla data di entrata in vigore delle legge in esame, rispondendo così alla *ratio* originaria del legislatore.

9/1534-B/1. Carrara, Anedda, Nespoli, Cristaldi, Menia, Migliori, Geraci.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge n. 1534-B, recante deleghe per la riforma dell'organizzazione del governo e di enti pubblici, conferisce al Governo una delega per l'emanazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, diretti a riordinare e razionalizzare anche gli interventi per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e gli organismi operanti nel settore (articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

l'articolo 2 del disegno di legge in esame estende a diciotto mesi l'applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la trasformazione di enti pubblici in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la loro soppressione e la messa in liquidazione, la loro fusione e l'accorpamento di enti che svolgono finalità analoghe o complementari;

l'articolo 117 della Costituzione dichiara materia di legislazione concorrente la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

il sistema degli enti pubblici di ricerca scientifica soffre di rilevanti rigidità che derivano principalmente dalla loro natura istituzionale;

tali difficoltà si concretizzano principalmente nell'impossibilità per gli enti di avvalersi di strumenti adeguati ad incentivare la mobilità del personale tra gli enti e le università e tra gli enti ed il sistema privato;

la mancanza di flessibilità dei profili retributivi per i ricercatori contribuisce a rendere l'appetibilità economica delle posizioni di ricerca in Italia incomparabile con quella degli altri paesi tecnologicamente avanzati e l'impossibilità di introdurre meccanismi premianti e di riconoscere anche monetariamente il merito scientifico costituiscono un ostacolo spesso insormontabile al reclutamento di ricercatori stranieri di altissimo profilo, mentre, come l'esperienza di altri paesi dimostra, tale politica costituisce un volano formidabile per l'innalzamento della qualità della produzione scientifica e per la germinazione di gruppi di ricerca nazionali su temi di frontiera;

la flessibilità retributiva troverebbe importanti applicazioni anche nel fornire adeguate strutture di incentivi ai ricercatori italiani;

le rigidità normative impediscono di fatto ai ricercatori, all'interno dello stesso sistema pubblico e a maggior ragione nel passaggio tra pubblico e privato, di vedersi riconosciuta la carriera precedente, disincentivando di fatto i ricercatori alla mobilità, con numerose gravi conseguenze quali: limitare gravemente la possibilità di integrazione dei sistemi di ricerca degli enti, dell'università e delle imprese; impedire di cogliere i vantaggi di *cross-fertilizzazione* tra aree scientifiche e, soprattutto, tra ricerca fondamentale e ricerca applicata-sviluppo; infine, forse ancor più gravemente, impedire l'emergere di un vero e proprio mercato del lavoro per i ricercatori;

la mancanza di un mercato del lavoro per la ricerca è alla base delle croniche

difficoltà di adeguare i programmi di dottorato italiani ai migliori *standard* mondiali e di renderli appetibili all'industria nazionale, della selezione avversa che caratterizza le politiche di reclutamento dei grandi enti (e la conseguente cosiddetta « fuga di cervelli »), dell'incapacità del sistema nazionale di attrarre talenti da altri paesi, dell'impovertimento delle funzioni di ricerca e sviluppo delle grandi imprese;

la natura strettamente pubblica degli enti pone gravi limitazioni alla capacità degli enti stessi di integrarsi efficacemente, in particolare, con il sistema privato per l'acquisizione ed il finanziamento dei progetti;

i vincoli imposti dal sistema pubblico alla partecipazione a forme imprenditoriali caratterizzate da capitale di rischio limitano gravemente il portafoglio di strumenti disponibili agli enti di ricerca per impegnarsi credibilmente nell'attività di sostegno alle ricadute industriali dell'attività di ricerca;

in riferimento a quanto sopra esposto, forme istituzionali di tipo civilistico sarebbero le più adeguate a mettere fine alla situazione appena descritta e a permettere una maggiore coerenza con gli interessi e le vocazioni dei singoli territori, concorrendo a realizzare l'indirizzo federale prescritto dalla Costituzione,

impegna il Governo

a definire forme di organizzazione degli enti pubblici di ricerca che consentano di realizzare più facilmente gli obiettivi in premessa.

9/1534-B/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Pacini.

La Camera,

premesso che:

l'Ente nazionale delle sementi eletti è stato dichiarato dal precedente Governo

ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi ne controlla l'operatività (articolo 12 del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999);

tra gli azionisti dell'ente figurano, tra gli altri, il banco Napoli, il banco di Sicilia, la Cassa di risparmio di Bologna ed IntesaBci, che ne detiene, da sola, il 49,41 per cento;

il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente ha approvato il nuovo statuto in data 23 novembre 2001 senza coinvolgere, a nessun livello, la compagine azionaria e senza che siano adeguatamente rappresentati tutti i settori dell'agricoltura;

impegna il Governo:

a sollecitare una revisione dell'attuale statuto dell'ente nazionale delle sementi eletti al fine di consentire una migliore rappresentazione di alcuni settori dell'agricoltura che al momento sembrano sprovvisti di esponenti.

9/1534-B/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) D'Alia.

La Camera,

premesso che le politiche di pari opportunità nel nostro paese hanno una storia e un'attualità di fondamentale importanza per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso paritario delle donne italiane nelle istituzioni elettive e nei luoghi decisionali e di Governo, accesso paritario in relazione al quale l'Italia è il fanalino di coda in Europa ed è superata anche da molti paesi in via di sviluppo;

sono state istituite importanti istituzioni di parità con leggi dello Stato, come

la n. 164 del 1990, che istituisce la commissione nazionale per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, la legge n. 125 del 1991, che istituisce il comitato per le pari opportunità presieduto dal ministro del lavoro presso il Ministero del lavoro, e la legge n. 215 del 1992, che ha fatto sì che anche il Ministero delle attività produttive si dotasse di un comitato per le pari opportunità;

la riforma del Titolo V della Costituzione ha reso molto attuale la rete di commissioni regionali e provinciali che fanno capo da anni alla commissione nazionale di parità;

le richieste di audizione avanzate in commissione da parte delle istituzioni nazionali di parità non sono state accolte e il Governo non ha proceduto preventivamente né a chiarire su quali linee la riforma contenuta nell'articolo 13 si attuerà, né a consultare istituzioni nazionali, regionali e degli enti locali di pari opportunità, né le parti sociali, né l'associazionismo femminile;

impegna il Governo

ad avviare tali consultazioni con le istituzioni nazionali di parità, prima di emanare provvedimenti attuativi.

9/1534-B/4. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Cima, Zanella, Boato.

La Camera,

premesso che l'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria) esclude che i processi di trasformazione e di soppressioni possano riguardare gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza e l'assistenza sociale, che sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica garantisce la sicurezza, che svolgono alte funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;

che tale norma, espressiva di chiare e confermate volontà politiche, ha un carattere più specifico e dettagliato di quella stabilita nell'articolo 5 del presente disegno di legge, rispetto al quale — benché questo sia temporalmente successivo — deve avere prevalenza;

impegna il Governo

nell'esercitare la delega, a rispettare rigorosamente i criteri e i limiti dettati dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001, considerando anche in futuro i medesimi come indirizzi politici qualificanti e vincolanti.

9/1534-B/5. Benedetti Valentini, Perrotta, Santori, Tagliatela.

La Camera,

visti i contenuti della «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici»;

considerato in particolare l'articolo 13, che reca la «Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e di pari opportunità»;

tenuto conto delle preoccupazioni che si sono determinate negli organismi di parità ad ogni livello e nell'opinione pubblica femminile intorno a tale riordino;

ritenuto opportuno che, data la rilevanza politica della materia, il Governo eserciti la delega nell'ambito di un puntuale raccordo con gli organi parlamentari competenti;

impegna il Governo

a far precedere l'adozione dei provvedimenti legislativi da una consultazione di tutti gli organismi nazionali di parità e pari opportunità interessati al riordino.

9/1534-B/6. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Bimbi, Mascia, Bellillo, Magnolfi, Amici, Montecchi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure di sicurezza contro il rischio di attentati terroristici)

FISTAROL. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il Ministro della difesa, onorevole Martino, ha dichiarato ad alcuni giornalisti: « sappiamo per certo che avrà luogo prima o poi un attentato terroristico di grosse proporzioni. Ma non sappiamo dove e che forme prenderà » —:

quali assicurazioni il Governo sia in grado di dare ai cittadini in merito alle misure adottate a tutela della loro sicurezza. (3-01140)

(25 giugno 2002)

(Sezione 2 – Dichiarazioni dei ministri del lavoro e delle politiche agricole e forestali sulla CGIL)

FASSINO, VIOLANTE, BERSANI, AGOSTINI, BOGI, INNOCENTI, MONTECCHI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, RUZZANTE, CORDONI, BUFFO, DIANA, GASPERONI, GUERZONI, MOTTA, NIGRA, SCIACCA e TRUPIA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, ha dichiarato: « nel sindacato c'è qualcuno che fa politica e ci combatte perché siamo al Governo. Anche se dicessimo tutto ciò che vuole, Cofferati troverebbe un'altra scusa per contestare ». « Non ci fanno paura le loro minacce, non ci fanno paura le pallole che ci mandano nelle buste » (agenzia *Ansa* del 23 giugno 2002, ore 15,18);

il Ministro delle politiche agricole e forestali, onorevole Giovanni Alemanno, ha dichiarato: « abbiamo assistito a dichiarazioni quasi di sapore mafioso da parte della Cgil, che parlava di accordi già sottoscritti, di buffonata. C'era una sorta di vero e proprio atteggiamento intimidatorio nei confronti degli altri sindacati » (agenzia *Ansa* 20 giugno 2002, ore 20,22) —:

come giudichi queste affermazioni e se esse rispecchino l'opinione del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'intero Governo. (3-01130)

(25 giugno 2002)

(Sezione 3 – Concentrazione di centrali elettriche in provincia di Foggia)

DI GIOIA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il « decreto Bersani » sulla liberalizzazione dell'energia elettrica ha consentito a soggetti privati di presentare progetti per la costruzione di centrali elettriche a turbogas e successivamente il decreto definito « sblocca centrali » ha accelerato i tempi di approvazione e costruzione delle centrali stesse;

la regione Puglia, ad oggi, non si è ancora dotata di un piano energetico regionale;

nella zona di Capitanata, in provincia di Foggia, secondo una ricognizione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si verrebbe ad attuare una grande concentrazione di centrali;

al momento, oltre alla centrale di Candela e a quella di San Severo, sono

state avviate procedure anche per insediamenti ad Orta Nova, Carapelle, Ordina, Foggia e Troia;

se il piano scattasse, cioè se un numero così alto di centrali elettriche venisse installato in un'unica provincia, il danno sarebbe gravissimo sotto tutti i punti di vista in termini di impatto ambientale;

oltre tutto, la provincia di Foggia ha deliberato in consiglio provinciale la possibilità di indire un *referendum* consultivo, facendo esprimere i cittadini di Capitanata sulla installazione o meno di tali centrali, che, oltre a produrre un effetto negativo per l'impatto ambientale, creerebbe notevoli difficoltà all'agricoltura dauna, già in crisi per la grave mancanza di acqua;

ci si chiede come sia possibile avviare tali procedure di installazione in un territorio dove la carenza di acqua ha già determinato difficoltà e danni notevoli al settore agricolo provinciale, e ci è dato di sapere che nella città di San Severo, dove sono state avviate le procedure convocando una conferenza di servizi da parte del ministero delle attività produttive, non si è ritenuto di dover dare voce alle migliaia di persone che contestano l'inseadimento di tale centrale;

oltre alle dichiarazioni apparse riguardo a tale centrale, vi sono gruppi di pressione che stanno condizionando la vita sociale e politica della suddetta cittadina —:

se corrisponda al vero quanto sopra esposto, in quali sedi istituzionali sia stato predisposto un simile piano, che rischia di danneggiare ulteriormente un territorio che necessita di ben altri interventi infrastrutturali per favorirne lo sviluppo, e se non ritenga utile intervenire per rivedere tali decisioni e stabilire in materia, con tutte le amministrazioni locali competenti, un piano territoriale di coordinamento per le politiche energetiche, che non stravolga il territorio ed uno sviluppo organico dello stesso, dando in una logica definita di « federalismo » la possibilità ai cittadini

danneggiati di esprimersi liberamente e determinare le proprie prospettive di sviluppo. (3-01129)

(25 giugno 2002)

(Sezione 4 – Carenza di magistrati presso il tribunale di Enna)

GRIMALDI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di grave crisi funzionale della giustizia si traduce in un'eccessiva lentezza dei procedimenti penali e civili;

tale situazione di generale difficoltà presenta aspetti di particolare gravità presso il tribunale di Enna, dove, a fronte di una pianta organica completa, nel tribunale operano in realtà solamente cinque magistrati giudicanti, mentre due sono stati trasferiti e saranno presumibilmente sostituiti solo nella primavera del 2003;

ciò ha condotto, di fatto, alla completa paralisi dei ruoli civili ed ha creato grosse difficoltà anche nella gestione del ruolo penale, che per circa il 70 per cento viene affidato ai magistrati onorari, e, in ragione di ciò, il foro ennese ha proclamato un'astensione dalle udienze per quindici giorni, con decorrenza 24 giugno 2002;

occorre quindi intervenire prontamente, al fine di assicurare un ritorno alla normalità nella gestione del tribunale di Enna, anche attraverso il blocco delle applicazioni di magistrati in carico all'organico di Enna, l'istituzione di sezioni (civili e penali) e l'immediata sostituzione dei due magistrati trasferiti —:

quali provvedimenti intenda adottare per affrontare e definire le problematiche sopra indicate e per riportare serenità all'ambiente giudiziario nazionale ed ennese in particolare, nonché per consentire ad ogni cittadino di poter avere risposta in tempi ragionevoli alle proprie istanze di giustizia, anche per evitare che le lungaggini dei processi civili possano condurre

ad una rilevante entità di azioni di responsabilità nei confronti dello Stato per i tempi nella definizione delle cause.

(3-01136)

(25 giugno 2002)

(Sezione 5 – Limiti di velocità nei centri abitati e sulle strade urbane ad alto scorrimento)

CÈ, LUCIANO DUSSIN, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, DARIO GALLI, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato ha giustamente evidenziato la necessità di aumentare gli attuali limiti di velocità autostradali;

si condivide tale iniziativa, ritenendo anacronistici e frutto di ideologie politiche non condivisibili gli attuali limiti di velocità;

peraltro, si ritiene opportuno segnalare che, attualmente, nei centri urbani i limiti di velocità previsti sono: 30 chilometri orari nei quartieri; 50 chilometri orari nei centri abitati; 70 chilometri orari sulle strade urbane ad alto scorrimento. Quest'ultima tipologia è però troppo riduttiva, in quanto pochi centri urbani hanno strade a due corsie per senso di marcia con le due carreggiate separate —:

se, oltre ad aumentare i limiti di velocità autostradali, ritenga opportuno che sia prevista una discrezionalità delle amministrazioni comunali nell'applicare il limite di 70 chilometri orari, a seconda delle caratteristiche strutturali delle strade comunali, anche per evitare che, con un limite troppo generalizzato di 50 chilometri orari, gli automobilisti continuino ad

essere costretti a rispettare delle limitazioni ormai insostenibili sotto l'aspetto del buon senso. (3-01131)

(25 giugno 2002)

(Sezione 6 – Minacce e tentativi intimidatori nei confronti di dirigenti della CISL e della UIL)

VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO e TANZILLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo alcune notizie riportate in questi giorni dai quotidiani, e confermate peraltro dagli stessi interessati, sarebbero giunte presso le segreterie nazionali e periferiche delle organizzazioni sindacali Cisl e Uil alcuni volantini intimidatori, diretti ad alcuni loro dirigenti;

queste minacce e questi tentativi intimidatori sono seguiti agli incontri tenuti dalle citate parti sociali con il Governo, in occasione della presentazione del nuovo piano in materia di lavoro —:

le sue valutazioni riguardo agli episodi citati e quali iniziative intenda adottare al fine di scongiurare l'attuazione di queste minacce di morte. (3-01133)

(25 giugno 2002)

(Sezione 7 – Aggressione subita durante un corteo da un esponente della comunità ebraica milanese)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIA-

VENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di un corteo svoltosi a Milano il 22 giugno 2002, Yasha Reibman, esponente della comunità ebraica milanese e consigliere regionale lombardo del Partito radicale, è stato più volte aggredito da un gruppo di persone appartenenti ai centri sociali;

tentando di strappargli la bandiera israeliana di mano, gli « autonomi » hanno circondato Reibman spintonandolo e prendendolo a schiaffi e pugni per tutto il percorso della manifestazione, fino alla confluenza del corteo per il *Gay pride* in piazza Castello;

in prossimità del palco, mentre tentava di parlare ai giornalisti dell'aggressione con un vistoso segno rosso sulla tempia e la bandiera israeliana distrutta in mano, Reibman è stato prima raggiunto da uno schizzo d'acqua e, giratosi, da uno schiaffo in pieno volto;

l'aggressione, che compiuta da qualsiasi altro avrebbe ottenuto l'attenzione delle prime pagine dei quotidiani, è stata sostanzialmente minimizzata da gran parte della stampa: quasi fosse normale che, in una manifestazione orientata a sinistra in cui partecipano i centri sociali, si usi violenza ai danni di pacifici manifestanti;

tale deprecabile episodio conferma la preoccupazione per il razzismo che certe forze della sinistra estrema nutrono nei confronti delle comunità ebraiche;

pur troppo, nella sinistra extraparlamentare continua a diffondersi un sentimento di antisemitismo preoccupante, anche per la contiguità ideologica che può avere con ambienti che fanno dell'antisemitismo ragione di forme esasperate, se non addirittura terroristiche, di lotta —:

se gli aggressori dell'esponente della comunità ebraica siano stati individuati e denunciati e quali iniziative si intendano adottare per evitare che continui a diffondersi un sentimento di antisemitismo inaccettabile e preoccupante. (3-01137)

(25 giugno 2002)

(Sezione 8 — Dichiarazioni del direttore del Sisde al processo sull'omicidio di Ilaria Alpi)

VENDOLA. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

il 20 marzo 1994 a Mogadiscio (Somalia), un commando somalo uccideva la giornalista inviata del Tg3 della Rai Ilaria Alpi e l'operatore tv Miran Hrovatin, entrambi impegnati a seguire le vicende relative alla missione Onu denominata « *Restore hope* »;

il 22 marzo 1994 la procura della Repubblica di Roma apriva un'inchiesta;

la giornalista Ilaria Alpi, prima di essere uccisa, aveva intervistato il sultano di Bosaso (Somalia), da cui avrebbe avuto notizie sulla cooperazione italiana e sulle presunte violenze perpetrate da alcuni soldati dell'esercito italiano a danno di cittadini somali; il tutto veniva annotato su un taccuino, che stranamente non venne più rinvenuto;

a Roma il 17 gennaio 1995, si insediava la Commissione bicamerale di inchiesta sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La citata Commissione si occupò anche del « caso Alpi », tant'è vero che, nel corso di un'audizione, veniva alla luce che la giornalista Ilaria Alpi era impegnata in un'inchiesta giornalistica su

un presunto traffico di armi, che coinvolgeva la flotta di pescherecci italo-somala denominata « Shifco »;

la procura della Repubblica di Roma, in data 9 aprile 1995, iscriveva nel registro degli indagati il sultano di Bosaso, Abdullahi Mussa Bogar, quale mandante del delitto; la sua posizione successivamente veniva archiviata;

la procura della Repubblica di Roma, in data 25 giugno 1996, ordinava una seconda perizia balistica, che contrastava radicalmente con la prima perizia e che induceva a concludere che il colpo d'arma da fuoco, che aveva ucciso Ilaria Alpi, fosse stato sparato a bruciapelo ad una distanza ravvicinata. Alla stessa conclusione arrivò anche la terza perizia (18 novembre 1997), che sostenne che si trattò di una vera e propria esecuzione;

in data 12 gennaio 1998, veniva tratto in arresto per concorso nel duplice omicidio il cittadino somalo Hashi Omar Hassan, indicato quale componente del commando. Il 18 gennaio 1999 incominciava a Roma il processo contro Hassan;

il pubblico ministero, in data 9 luglio 1999, chiedeva l'ergastolo per Hassan, il quale, in data 20 luglio 1999, veniva assolto per « non aver commesso il fatto »;

tale Gianpiero Sebri, coinvolto in indagini sul traffico internazionale per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, nel dicembre del 2000, in un'intervista rilasciata al settimanale *Famiglia Cristiana*, affermava che l'allora direttore del Sismi, il generale Luca Rajola Pescarini, nella primavera del 1994, lo aveva informato che la questione dei due giornalisti Rai era stata « sistemata »; versione questa confermata nei giorni scorsi davanti ai giudici della Corte di assise di Roma, titolare del processo d'appello *bis* al somalo Hassan;

nel corso dell'interrogatorio, il signor Sebri riferiva di due distinti incontri con il generale Rajola e con l'imprenditore Giancarlo Marocchino, nel corso dei quali si sarebbe discusso dell'interesse dei giornalisti per i traffici illeciti in Somalia. L'incontro

più importante sarebbe avvenuto con Rajola e Marocchino (imprenditore con interessi in Somalia) nell'ottobre del 1993;

la Corte d'assise dinanzi a tali dichiarazioni si riservava, così come chiesto dal procuratore generale Salvatore Cantaro, di mettere a confronto Sebri, Rajola e Marocchino, disponendo, conseguentemente, l'audizione nel mese di giugno 2002 dell'attuale direttore del Sisde, generale Mario Mori, e dell'ex ambasciatore somalo presso la Santa Sede, Hussen Ali;

la Corte d'assise, prima di sentire il signor Sebri, aveva sentito Antonietta Donadio Motta, vicequestore della polizia di Stato in servizio ad Udine all'epoca dei fatti, e il dirigente della Digos di Roma, Lamberto Giannini;

al centro dei loro interrogatori ci sarebbe stato il nominativo della fonte, che, alla questura di Udine ed al Sisde, indicò i presunti mandanti del duplice omicidio;

la dottoressa Donadio avrebbe affermato di non poter rivelare la fonte delle notizie ed il dottor Giannini, che ha svolto le indagini, di non aver mai appreso tale nominativo;

il direttore del Sisde, generale Mario Mori, durante l'interrogatorio davanti alla Corte d'assise di appello di Roma, confermava l'esistenza di rapporti del servizio segreto civile nei quali si faceva riferimento all'organizzazione del duplice omicidio da parte di un gruppo di mandanti. Al generale Mori il collegio della Corte d'assise chiedeva se intendesse rivelare la fonte delle notizie, ma il generale Mori si rifiutava di rispondere, rifacendosi all'articolo 203 del codice di procedura penale, che consente al personale dipendente dei servizi di non rivelare i nomi dei propri informatori —:

se non ritenga, di fronte a vicende gravissime quali quelle considerate, di assumere iniziative affinché la ricerca della verità non sia subordinata alle esigenze dei servizi segreti. (3-01132)

(25 giugno 2002)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1369 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 81, RECANTE SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCES-SUALI, AMMINISTRATIVI E LEGALI CONCERNENTI LA REGIONE LOMBARDIA (APPROVATO DAL SENATO) (2797)

(A.C. 2797 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 2797 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. Tutti i termini processuali pendenti alla data del 18 aprile 2002 relativi a

giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari, nei quali sia parte la regione Lombardia, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia, nonché quelli dei procedimenti amministrativi regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia comunque interessata. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2797 — Sezione 3)

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO**

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — 1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con

atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia.

2. La regione Lombardia è esente, in relazione ai procedimenti in cui è parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti,

comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformità dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono altresì differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002 ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1374 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PERSONALE ED ULTERIORI MISURE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (2828)

(A.C. 2828 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.2 Sinisi, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2828 — Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di

sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Finalità ed ambito applicativo).

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

ART. 2.

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali di cui all'articolo 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse

all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

ART. 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

ART. 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

ART. 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello com-

petente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

ART. 6.

(Unità di crisi).

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

ART. 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano appli-

cazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

ART. 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2828 – Sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 2:

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati »;

al comma 6 le parole: « e del Corpo di polizia penitenziaria » sono soppresse;

dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario ».

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « al prefetto » sono inserite le seguenti: « ed al questore ».

All'articolo 5, comma 1, le parole: « le Prefetture-Uffici territoriali del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « gli Uffici territoriali del Governo ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza) – 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo,

al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « per esigenze funzionali connesse » è inserita la seguente: « anche »; dopo le parole: « uffici del Ministero dell'interno, » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre

2001,»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovranumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

(A.C. 2828 - Sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Finalità ed ambito applicativo).

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

ART. 1. (Modifiche alla legge 10 aprile 1981, n. 121). — 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il numero 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis) alla tutela e alla protezione di alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché di altri soggetti e dei familiari, che siano soggetti a pericoli e

minacce, potenziali o attuali, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi, o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere ».

2. Dopo l'articolo 5, della legge 10 aprile 1981, n. 121, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 5-bis. (Protezione a soggetti esposti a pericoli e minacce). — 1. All'individuazione delle categorie delle personalità, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis), si procede con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua i soggetti che non rientrano nelle predette categorie, per i quali è comunque necessario predisporre misure di tutela.

2. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

4. Ai fini dell'adozione di specifiche direttive, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, propone al Presidente del Consiglio dei ministri misure per disporre voli atti a garantire la sicurezza dei soggetti di cui al comma 1.

ART. 5-ter. (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale). — 1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, prevede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS prevede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può chiedere al Ministro dell'interno l'avvio della procedura di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione ci-

vile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6. All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza.

7. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto e al questore della provincia interessata per l'adozione della decisione adottata.

ART. 5-*quater*. (Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale). — 1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 5-*ter*, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. Le designazioni dei rappresentanti delle Forze di polizia di cui all'articolo 5-*ter*, del SISDE e del SISMI sono comunicate al Ministro dell'interno che procede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti della Commissione.

3. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sull'adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra

questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre».

ART. 1-bis. — 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui all'articolo 1, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti in organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.

1. 1. Boato.

Al comma 1 dopo le parole: che per le funzioni aggiungere le seguenti: e le attività.

1. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di altra natura per la quale sussista un rilevante interesse alla sottoposizione della persona alle misure di tutela.

1. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 2, sostituire le parole da: per disporre i voli fino alla fine del comma con le seguenti: circa l'utilizzo di mezzi di trasporto speciali per garantire la sicurezza delle persone sottoposte alle misure di protezione di cui al comma 1, incluso l'utilizzo di mezzi aerei o di altri mezzi di trasporto, anche nella disponibilità delle Forze di polizia o delle forze aeree o di altre amministrazioni dello Stato, da impiegare nei trasferimenti.

1. 4. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 3, sostituire le parole: modalità differenziate con le seguenti: specifiche modalità di attuazione.

1. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 2.

(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

Al comma 1, sostituire le parole: e in forma coordinata con le seguenti: ed avvalendosi di specifiche aliquote messe a disposizione dalle Forze di polizia di cui al comma 6, provvedendo anche al coordinamento fra le stesse.

2. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di urgenza, segnalati all'autorità giudiziaria, il questore provvede immediatamente ad assicurare la tutela al soggetto esposto al rischio e ne dà immediata comunicazione al prefetto della provincia e all'UCIS, per l'attivazione di procedure coordinate qualora le minacce per il soggetto a rischio si estendano in aree del territorio di competenza di altri questori. Il provvedimento di tutela, per ciò che attiene alla sua continuità, è soggetto a ratifica dell'UCIS.

2. 8. Mascia.

Al comma 3, sostituire le parole: procedure di emergenza con le seguenti: misure di protezione e di vigilanza nei casi di urgenza.

2. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 4, sostituire le parole da: attivare fino a: all'articolo con le seguenti: avvalersi delle informazioni ottenute dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo.

2. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché due esperti fino alla fine del periodo.

2. 9. Mascia.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: due esperti aggiungere le seguenti: , muniti di specifiche conoscenze scientifiche e tecniche,

2. 4. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 8, dopo le parole: alte personalità istituzionali nazionali aggiungere le seguenti: nonché, sentito il Ministro degli affari esteri, le alte personalità istituzionali estere.

2. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: sul territorio nazionale.

2. 6. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 9, sopprimere la parola: 1,

2. 7 Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 3.

(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza debba esprimersi a riguardo di soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, la Commissione medesima è integrata da un componente con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello designato dal Ministro della giustizia.

1-ter. Analogamente si procede qualora la medesima Commissione debba esprimersi al riguardo di soggetti che abbiano rivestito o che debbano rivestire l'ufficio di testimone.

3. 1. Enzo Bianco, Sinisi, Bressa.

ART. 4.

(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).

Al comma 1, sostituire le parole da: ed al questore fino alla fine del comma con le seguenti: della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata nonché al questore.

4. 1. Leoni, Marone, Amici.

ART. 5.

(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , per il collegamento fino a: polizia, con le seguenti: del questore per le finalità di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché

5. 2. Leoni, Marone, Amici.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: personalità con la seguente: persone.

5. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 5-bis.

(Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

Sopprimerlo.

* **5-bis. 1.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sopprimerlo.

* **5-bis. 6.** Leoni, Marone, Amici.

Al comma 1, sostituire le parole: ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo *con le seguenti:* ai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge.

5-bis. 2. Boato.

Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, *aggiungere le seguenti:* individuati con decreto del Ministro dell'interno,

5-bis. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

5-bis. 4. Boato.

Al comma 4, sostituire le parole da: agevolare fino alla fine del comma *con le parole:* garantire la sicurezza della persona sottoposta alla particolare misura di tutela.

5-bis. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 6.

(Unità di crisi).

Sopprimerlo.

6. 1. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto individua i soggetti che compongono le unità di crisi, scegliendoli tra il personale dell'Amministrazione dell'interno e affidandone la responsabilità al

capo del Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero ad un suo delegato con funzione vicarie.

6. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 7.

(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'interno *fino a:* dell'articolo 17, comma 3 *con le seguenti:* adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis.

7. 1. Boato.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , senza riduzione della dotazione organica.

7. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

Sopprimere il comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. *(Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334).* — 1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, si interpreta nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

7. 3. Boato.

ART. 8.

(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di assicurare fino a: Mezzogiorno d'Italia con le seguenti: In

relazione alle finalità del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », volto a ridurre i fattori di criminalità attraverso una strategia pianificata in collaborazione con comuni, province, regioni, realtà associative e realtà di volontariato, per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie.

8. 1. Mascia.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,72

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0001650